

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente  |
| (MI) FAUSTI    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) CETRA     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) BENAZZO   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) AFFERNI   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 21/01/2020

### FATTO

Con ricorso del 7 giugno 2019, parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto, nel settembre 2012, con un intermediario incorporato nell'intermediario resistente, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente a gennaio 2017; rappresentava che, in sede di estinzione, avrebbe ricevuto dall'intermediario incorporato il rimborso *pro quota* delle commissioni finanziarie per € 904,34 e delle spese retrocesse dall'amministrazione di appartenenza per € 154,00, residuando le spese di accensione pratica per la parte non maturata, pari ad € 860,76, oltre interessi.

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente proponeva ricorso chiedendo la restituzione della quota non goduta delle commissioni per un totale di € 860,76, oltre interessi legali.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, eccepeva l'irricevibilità del ricorso, per mancanza nel reclamo di idonea procura nei confronti dell'ente associativo che assiste il Cliente, mancando l'autenticazione della firma della Cliente in calce alla procura; nel merito, respingeva la richiesta del ricorrente in quanto tesa ad ottenere la restituzione delle spese di accensione pratica, vale a dire spese di istruttoria del finanziamento, non rimborsabili in quanto remunerativi di attività *up front*.

**DIRITTO**

In via preliminare, il Collegio ritiene ammissibile il presente ricorso: rileva infatti il Collegio che l'obbligo di autenticazione della sottoscrizione della parte è previsto dall'art. 83 c.p.c. ma con riferimento alla procura alle liti, necessaria per gli atti giurisdizionali; per consolidato orientamento di questo Arbitro, un simile obbligo non è previsto con riferimento alle procedure da seguire per la presentazione di un reclamo all'Arbitro Bancario e Finanziario (cfr. le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - testo vigente aggiornato al provvedimento del 02.11.2016), in armonia con la funzione stessa dell'Arbitro, il quale rappresenta un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, volto ad assicurare "mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le controversie" (considerando 4, Direttiva 2013/11/UE) .

Passando al merito, il Collegio rileva che la questione concerne la retrocessione della commissione relativa a spese di accensione pratica, applicata in relazione ad un finanziamento, da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento, in conseguenza dell'estinzione anticipata dello stesso.

Oggetto della controversia, in particolare, è un finanziamento dell'importo di euro 36.720,00, da corrisondersi in 120 rate mensili con delegazione di pagamento ed estinto anticipatamente, dopo il pagamento di 50 rate. Le condizioni contrattuali espressamente escludono la rimborsabilità dei costi, commissioni e provvigioni, di cui alle lettere B,C,D ed E, tra cui le spese per accensione pratica, oggetto di richiesta di retrocessione da parte del ricorrente.

L'intermediario, a tal proposito, eccepisce, la natura *up front* della commissione richiesta, negando così la possibilità di rimborso.

Il Collegio rileva, preliminarmente, che la materia della restituzione delle commissioni non godute per effetto della estinzione anticipata del finanziamento si era finora assestata nel consolidato orientamento arbitrale, che prevedeva il rimborso degli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014). La stessa materia è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore),



sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli *cc.dd. up front* (questi ultimi generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).

Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi *up front* sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi *recurring*, invece, non c'è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 t.u.b. e 1418 c.c. – constata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi *up front*; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi *up front*; c) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi *up front* sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Tutto ciò detto, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, ritiene di dover determinare il rimborso della commissione relativa alle spese di accensione pratica, avente natura *up front*, applicando alla stessa il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento e corrispondente alla proporzione di rimborso degli interessi.

Si perviene, pertanto, al seguente risultato Si perviene, pertanto, al seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Dati di riferimento del prestito

|                              |             |  |        |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito         | € 30.223,67 | Tasso di interesse annuale                       | 4,00%  |
| Durata del prestito in anni  | 10          | Quota di rimborso pro rata temporis              | 58,33% |
| Numero di pagamenti all'anno | 12          | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 36,08% |
| Data di inizio del prestito  | 01/12/2012  |  |        |

| rate pagate                     | 50 | rate residue | 70 | Importi  | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|---------------------------------|----|--------------|----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------|
| <b>Oneri sostenuti</b>          |    |              |    |          |              |                         |                |                         |         |
| Spese per accensione pratica C) |    |              |    | 1.475,59 | Upfront      | 36,08%                  | 532,35         |                         | 532,35  |
| Totale                          |    |              |    | 1.475,59 |              |                         |                |                         | 532,35  |

Campi da valorizzare

L'importo non coincide con quello maggiore richiesto dalla ricorrente, poiché quest'ultimo ha chiesto il rimborso secondo il metodo *pro rata temporis* delle spese per accensione pratica.

Pertanto, tenendo conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione ed in corso di procedimento, il Collegio rileva come residui da rimborsare alla ricorrente l'importo totale di euro 532,35, oltre interessi dal reclamo al saldo (Coll. Coord. n.5304/13).

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 532,35, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA